



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

RIMBORSO IVA DEL CESSIONARIO: LE CONDIZIONI PER RICHIEDERLO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza del 1/12/2025, n. 3622

Composizione

Pres. C.L. Leuci, Rel. A. Bianchi

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Limiti.

Massima

Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.

Rif. normativi

Art. 17 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 18 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Art. 30 del d.P.R. n. 633/1972

Cass. 6810 del 2025 (CONF.)

Cass. 19837 del 2023 (CONF.)

Cass. 23288 del 2018 (CONF.)

Anno pubbl.

2026

Red. S. De Matteis